

**D.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3523**  
**Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alla definizione dei requisiti delle garanzie e alle modalità per la quantificazione dell'importo, nonché delle modalità ed i termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi degli articoli 17 e 22 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, recante «Disciplina della coltivazione e sostenibile di sostanze minerali di cava per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

Dato atto che l'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2021, demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della medesima legge;

Visti:

- l'articolo 17, comma 1, della l.r. 20/2021, che dispone che il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinato alla prestazione, a favore del comune o dei comuni sede dell'attività estrattiva, di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'art. 16 della medesima legge regionale;
- l'articolo 17, comma 5, della l.r. 20/2021, che demanda alla Giunta regionale la definizione dei requisiti delle garanzie finanziarie, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle stesse, da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale;
- l'articolo 22, comma 4, della l.r. 20/2021, ai sensi del quale la Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni cui i titolari di autorizzazione sono tenuti ad effettuare alle province, alla Città metropolitana di Milano, alla Regione e ai Comuni sede dell'attività estrattiva;

Vista la proposta di determinazioni relative alla definizione dei requisiti delle garanzie e alle modalità per la quantificazione dell'importo, nonché delle modalità ed i termini per le comunicazioni obbligatorie, di cui agli artt. 17 e 22 della l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, predisposte dagli uffici regionali con il supporto di FLA, nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto con decreto dirigenziale n. 16643 del 30 novembre 2021;

Dato atto che la proposta di determinazioni è stata oggetto di ampio confronto con le dd.g.g. regionali interessate, le Province e la Città Metropolitana, ANCI e gli Stakeholder di settore;

Visto il parere favorevole n. XII/7 espresso dal Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cava, di cui all'articolo 24, comma 5, della l.r. 20/2021, nella seduta del 29 ottobre 2024;

Ritenuto pertanto di approvare le determinazioni relative alla definizione dei requisiti delle garanzie e alle modalità per la quantificazione dell'importo, nonché delle modalità ed i termini per le comunicazioni obbligatorie, di cui agli artt. 17 e 22 della l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, come riportato nel decreto regionale n. 3525 del 01 marzo 2024, recante la ricognizione delle disposizioni della l.r. 20/2021 che sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale;

Visto l'art. 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione degli obblighi amministrativi nei confronti di cittadini ed imprese, nell'apposita sezione del Sito Amministrazione trasparente con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare determinazioni relative alla definizione dei requisiti delle garanzie e alle modalità per la quantificazione dell'importo, nonché delle modalità ed i termini per le comunicazioni obbligatorie, di cui agli artt. 17 e 22 della l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di prevedere che il presente provvedimento è applicabile dalla data di pubblicazione sul BURL;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, compresi gli allegati A e B sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e nell'apposito scadenziario della sezione Oneri informativi di Amministrazione Trasparente di Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



# REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima  
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

## ALLEGATO A

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA,  
RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DELLE GARANZIE E ALLE  
MODALITÀ PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO  
17, COMMA 5, DELLA L.R. 20/2021.**

L'art. 17 della L.R. 20/21 prevede quanto segue:

- 1) *Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 è subordinato alla prestazione a favore del Comune o dei Comuni sede dell'attività estrattiva di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'articolo 16.*
- 2) *Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni e mitigazioni, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'articolo 12 comma 10 lettera f).*
- 3) *Qualora il recupero ambientale sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo. Il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.*
- 4) *La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'artico 2 del regio decreto 1443/1927.*
- 5) *La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.*

Le presenti note riguardano il comma 5, il quale stabilisce che la Giunta Regionale definisca i requisiti della "garanzia finanziaria".

L'art. 17 fa riferimento all'art. 12 ed in particolar modo al c.11 della L.R. 20/21 il quale così recita:

*Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevede:*

- a) *Il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione.*
- b) *L'individuazione dell'area estrattiva e di sfruttamento del giacimento che può comprendere l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area di riassetto ambientale e l'area di rispetto necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente.*
- c) *L'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;*
- d) *Gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, anche con riferimento alla convenzione di cui all'articolo 16.*

- e) *La quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, da destinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto.*
- f) *L'indicazione delle garanzie disposte ai sensi dell'articolo 17;*
- g) *Le opere previste per la mitigazione dell'importo connesso all'attività estrattiva;*
- h) *Le opere di recupero ambientale con indicazione delle fasi di recupero;*
- i) *Il piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dall'attività;*
- j) *La durata dell'esercizio dell'attività estrattiva e il termine per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, tenuto conto di quanto previsto al comma 12.*

Il provvedimento autorizzativo stabilisce pertanto, oltre ai volumi estrattivi, le **opere di mitigazione** e le **opere di recupero ambientale in progetto**. Inoltre, l'articolo 16 della L.R. 20/21, relativo alla convenzione a cui è subordinata l'autorizzazione, indica che la stessa può prevedere “**eventuali accordi**” ulteriori rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 16 e l'impegno a eseguire a “**proprie spese**” le opere di “**recupero ambientale**” **nonché** le “**eventuali opere di mitigazione e compensazione**”<sup>1</sup>. Tali attività determinano interventi con costi differenziati che devono essere determinanti sulla base di aggiornati prezzari regionali.

Le “**garanzie finanziarie**” a favore del comune o dei comuni sede dell'attività estrattive devono pertanto garantire:

- il pagamento dei diritti di escavazione;
- i costi del recupero ambientale, comprensivi degli eventuali costi di manutenzione per gli interventi previsti dal progetto;
- i costi per gli eventuali interventi di mitigazione;
- i costi per gli eventuali interventi di compensazione;
- i costi per eventuali accordi previsti in convenzione,

Le garanzie patrimoniali possono essere costituite:

- da una cauzione reale, cioè del deposito di una somma di denaro:

---

<sup>1</sup> Si tratta di opere di valore ambientale (passaggi ecologici per la fauna, per la risalita dei pesci, corridoi ecologici, aree boscate, aree umide, opere spondali di corsi d'acqua di ingegneria naturalistica, barriere antirumore...) che possono essere anche non collegate agli impatti indotti dal progetto stesso, ma realizzate in aree diverse, a parziale compensazione del danno prodotto.

- da una fidejussione finanziaria rilasciata da una banca o altro intermediario autorizzato;
- da una polizza assicurativa fidejussoria emessa da una compagnia assicurativa.

Le garanzie patrimoniali normalmente prestate sotto forma di fidejussione devono contenere:

- indicazione nell'oggetto degli estremi del provvedimento autorizzativo e del soggetto/i garantito;
- indicazione degli adempimenti garantiti in base al provvedimento autorizzativo;
- la durata, in base al provvedimento autorizzativo, e comunque prevedere l'efficacia *“fino al momento della conseguente esecutività del provvedimento dell'Ente garantito che dispone lo svincolo totale e/o parziale della garanzia medesima”*.

La durata della garanzia, pertanto, seppure solo ai fini della determinazione dell'obbligazione della Ditta autorizzata debitrice verso il prestatore, sarà indicata con riferimento alla durata prevista dell'autorizzazione, durata incrementata del tempo necessario al recupero ambientale dell'area al termine dell'attività autorizzata;

- in caso di garanzia prestata in forma di fidejussione deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.2 del Codice Civile.
- La possibilità di adeguare la fidejussione in relazione alla effettiva esecuzione degli adempimenti garantiti.

Si ricorda che IVASS, BANCA D'ITALIA, ANAC, AGCM hanno emanato il documento “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni” che costituisce riferimento per gli Enti interessati.

Ai fini di una completa garanzia del soggetto/i beneficiario/i l'importo delle garanzie deve essere così determinato **F = A + B + C + D + E**

Dove

**F** ==> importo fidejussorio (euro)

**A**=  $3xV/DxT$  => garanzia dei “diritti di coltivazione” (euro), dove T è la tariffa di escavazione, V è il volume complessivo autorizzato (mc) e D è la durata dell'autorizzazione in anni.

In alternativa, su richiesta dell'operatore il coefficiente A può essere determinato come segue:

**A**=  $3 \times V_c \times T$  => garanzia dei “diritti di coltivazione” (euro), dove T è la tariffa di escavazione,  $V_c$  è il volume (mc), relativo all’effettiva capacità massima di estrazione in un anno, da documentare da parte dell’operatore, in coerenza con le indicazioni contenute nel progetto di coltivazione, e in particolare nel Programma economico finanziario.

**B**==> costo del recupero ambientale, comprensivo dell’eventuale costo di manutenzione per gli interventi previsti dal progetto (euro).

**C**==> costo delle eventuali opere di mitigazione (euro).

**D**==> costo delle eventuali opere di compensazione (euro).

**E**==> costo degli eventuali accordi previsti in convenzione (euro).

I singoli importi connessi alle varie voci potranno essere ridotti in funzione dell’avvenuto adempimento garantito, accertato dall’Ente beneficiario.

La validità e l’efficacia del provvedimento autorizzativo devono essere condizionate all’accettazione da parte del beneficiario delle garanzie finanziarie.

Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi più Comuni, la garanzia dovrà essere prestata a ciascun Comune per la quota parte di competenza.



# REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima  
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

## ALLEGATO B

**Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle modalità ed ai termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20.**

L'art. 22 della L.R. 20/21 prevede una serie di comunicazioni obbligatorie e precisamente:

- ❖ **Comma 1** “I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare alle provincie, alla Città Metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici, secondo i prospetti definiti dall’ISTAT, relativi ai materiali estratti, nonché quelli dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio, e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative”.

La D.G.R. 7/20275 del 21 gennaio 2005, ai sensi dell’art.26 della L.R. 14/98, aveva elaborato i criteri e le modalità per la raccolta dei dati statistici dei materiali estratti.

Successivamente l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha introdotto annualmente la rilevazione “*Pressione antropica e rischi naturali delle attività estrattiva da cave e miniere in Italia*” attraverso il modello “*Cave e miniere: risorse minerali non energetiche solide*”.

Tale modello viene annualmente inoltrato alle ditte che svolgono attività estrattive da parte delle Province/Città Metropolitana di Milano, che hanno il compito di raccogliere i dati e trattarli nel rispetto della normativa in tema del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I dati vengono raccolti normalmente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le denunce statistiche sono state utilizzate dalle amministrazioni provinciali/C.M.M. per la stima dei fabbisogni per la redazione dei piani cave.

Tale utilizzo è altresì previsto nell’Atto d’Indirizzo per la definizione dei fabbisogni per i vari settori merceologici.

Le schede statistiche ISTAT (vedasi al riguardo modello 2022 che ripropone il modello degli anni precedenti) prevedono una serie di informazioni quali: l’individuazione delle cave, i titoli autorizzativi, i consumi energetici, le superfici di coltivazione e recupero ambientale, le tecniche di scavo, ecc., ma non comprendono una serie di dati previsti dal c.1 dell’art. 22 della L.R. 20/21 quali: i materiali misti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.

Si ritiene, onde evitare inutili duplicazioni, che la comunicazione di cui al comma 2) sostituisca la carenza della scheda ISTAT.

- ❖ **Comma 2**” *I titolari di autorizzazione comunicano al comune o ai comuni sede dell’attività estrattiva ed alla provincia territorialmente interessata o alla città metropolitana di Milano le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell’attività estrattiva di cava di cui al piano previsto all’articolo 12 , comma 11, lettera i) ai materiali estratti , ai materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava, nonché allo stato di attuazione del recupero ambientale . In caso di continuità fisica di cave, possono essere predisposti monitoraggi in forma cumulativa.*

Si allega modello di comunicazione. (Modello A)

Si ritiene che esso possa essere inviato dalle Provincie/CMM contestualmente all’invio della scheda Istat ed essendo più complessa la compilazione la consegna avvenga entro il 31 marzo di ogni anno.

Il modello comprende varie schede corrispondenti ai dati richiesti dalla norma.

Inoltre, si valuta opportuno che, oltre agli Enti sopracitati, la comunicazione, almeno per il quadro relativo ai volumi estratti, venga inviata anche al comune/i a cui spetta quota parte dei “*diritti di coltivazione*” oltre che al Parco eventualmente interessato.

Il modello ripropone ed integra la scheda ISTAT, ma consente di avere un quadro più completo in merito alla situazione dell’attività estrattiva, sia per quanto riguarda la fase di scavo che di recupero ambientale, prevedendo che venga allegato un rilievo topografico sottoscritto da tecnico abilitato.

❖ **Comma 3)** *le provincie e la Città Metropolitana di Milano comunicano alla Regione le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero ambientale e redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del PAE, da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.*

Le Province/C.M.M. in base anche alle comunicazioni di cui al comma 2 elaborano un documento di sintesi di cui si propone modello. (Modello B)

Allegati:

Modello A

Modello B



**DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA:**

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale)

\_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_

Iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_

Prov. |\_|\_| n. REA |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| con sede legale in:

Comune \_\_\_\_\_ Prov. |\_|\_|\_|

Indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

PEC \_\_\_\_\_ Telefono/cellulare \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti alla pratica

\_\_\_\_\_

Titolare dell'autorizzazione/i alla coltivazione ai sensi della l.r. 14/98 e l.r. 20/2021 per la cava

denominata \_\_\_\_\_

sita in località \_\_\_\_\_

nel territorio del/i comune/i di \_\_\_\_\_ Prov. |\_|\_|\_|

per l'estrazione di:

- sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie;
- pietre ornamentali;
- materiali per l'industria:
  - argille;
  - calcari;
  - dolomie;
  - gessi;
  - altro.

titolare dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi, a seguito delle seguenti autorizzazioni/iscrizioni:

- AUA ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013 \_\_\_\_\_
  - R13
  - R5
  
- AIA ai sensi dell'art. 29 bis del D.Lgs 152/06 \_\_\_\_\_
  - R13
  - R5
  
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 \_\_\_\_\_
  - R13
  - R5
  
- ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 \_\_\_\_\_
  - R13
  - R5
  - Tipologia: (D.M. 05/02/1998, prodotti da End of Waste autorizzati per l'utilizzo specifico) \_\_\_\_\_,
  - Codice EER \_\_\_\_\_

Eventuale iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

di \_\_\_\_\_

n° e data \_\_\_\_\_

in possesso delle seguenti certificazioni: \_\_\_\_\_

---

COMUNICA

## **1. SCHEDA VOLUMI ESTRATTI**

- il volume totale di materiale scavato per l'anno \_\_\_\_\_ è pari a \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> ed è stato calcolato tramite rilievo topografico, redatto da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

Per quanto riguarda il settore merceologico delle pietre ornamentali dovranno essere specificati i mc estratti destinati alla produzione di lastre/blocchi e i mc estratti commercializzati come pietrisco (per difetti, fratture ecc.).

In caso di più autorizzazioni per una stessa attività estrattiva l'operatore dovrà specificare il volume estratto in riferimento al provvedimento autorizzatorio.

- il volume sopra determinato è stato suddiviso, in funzione dei comuni territorialmente interessati, con la seguente ripartizione:

- \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> nel territorio del comune di \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> nel territorio del comune di \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> nel territorio del comune di \_\_\_\_\_

- che in base alla D.G.R. che disciplina la quota parte dei diritti di coltivazione da destinare ai Comuni interessati dagli impatti ambientali come evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, competono ai seguenti comuni le seguenti quote:

- Comune di \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

## **2. SCHEDE MATERIALI ALTERNATIVI**

Nell'anno \_\_\_\_\_ sono stati prodotti e commercializzati, in luogo dei materiali naturali di cava, le seguenti tipologie di materiale:

**○** *Aggregati riciclati/recuperato ai sensi del DM 127/2024 o da autorizzazioni end of waste:*

- UNI EN \_\_\_\_\_ ton \_\_\_\_\_  
mc \_\_\_\_\_

**○** *Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017;*

**○** *Terre e rocce da scavo derivanti da processi EOW autorizzati caso per caso;*

**○** *Conglomerato bituminoso gestito come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/06:*

- Ton \_\_\_\_\_ mc \_\_\_\_\_

**○** *Granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM 69/2018:*

- Ton \_\_\_\_\_ mc \_\_\_\_\_

### **3. SCHEDA MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Il monitoraggio è previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva:

\_\_\_\_\_ (Indicare gli estremi del provvedimento)

Il monitoraggio eseguito ed i risultati conseguiti sono illustrazioni nella relazione allegata

redatta da \_\_\_\_\_.

Il monitoraggio eseguito ha evidenziato:

- Acque superficiali:**       criticità       nessuna criticità;
- Acque sotterranee:**       criticità       nessuna criticità;
- Rumore:**       criticità       nessuna criticità;
- Traffico:**       criticità       nessuna criticità;
- Emissioni in atmosfera:**  criticità       nessuna criticità;

Breve descrizione degli eventuali interventi di mitigazione adottati ed esito degli stessi:

---

---

---

---

#### **4. SCHEDE RECUPERO AMBIENTALE**

L'autorizzazione all'attività estrattiva prevede il seguente recupero ambientale:

---

Realizzato mediante *(breve descrizione)*:

---

---

---

---

Nell'anno \_\_\_\_\_ sono stati eseguiti i seguenti interventi come indicati nella planimetria e nella documentazione fotografica allegata \_\_\_\_\_ *(breve descrizione)*:

---

---

---

---

Il recupero complessivo interessa una superficie di mq \_\_\_\_\_.

Il recupero ambientale ha interessato, nell'anno \_\_\_\_\_, una superficie di mq \_\_\_\_\_, numero mappali \_\_\_\_\_.

**Allegato B****COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 22  
DELLA L.R. 20/21**

- PROVINCIA DI \_\_\_\_\_
- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE  
RELATIVE AL 31 DICEMBRE DEL \_\_\_\_\_

- P.A.E. in corso di elaborazione. Procedura V.A.S. iniziata in data \_\_\_\_\_  
con \_\_\_\_\_
- P.A.E. adottato con \_\_\_\_\_
- P.A.E. trasmesso alla Regione in data \_\_\_\_\_
- P.A.E. oggetto di parere vincolante della Regione con \_\_\_\_\_
- P.A.E. approvato definitivamente con \_\_\_\_\_  
e pubblicato sul B.U.R.L. \_\_\_\_\_.

